

Organi collegiali in pensione, ma le modifiche non piacciono

Il Resto del Carlino

31-12-2001

Organi collegiali in pensione, ma le modifiche non piacciono

di Federica Gieri

BOLOGNA - Dopo 27 anni di onorato servizio vanno in pensione gli organi collegiali così come abbiamo imparato a conoscerli. Infatti, nella riforma della scuola, anche loro subiranno notevoli modifiche (ancora in bozza). Tutte, però, già bocciate da studenti e docenti. Nati nel 1974, questi strumenti di governo della scuola, col tempo hanno subito alcune trasformazioni. Sparito il Consiglio di disciplina degli studenti, sono rimasti, oltre agli organi a livello distrettuale e provinciale, il Comitato di valutazione degli insegnanti, il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti (si occupa della didattica), il Consiglio di Istituto (cui fanno capo gli aspetti finanziari ed organizzativi) e la Giunta. Ma questi organismi hanno più meriti o demeriti? "Nel complesso non hanno funzionato — taglia corto Stefano, papà-docente — perché il coinvolgimento dei genitori nella scuola non è richiesto più di tanto. L'esterno non ha la possibilità di incidere. Le decisioni sono prese all'interno degli istituti. Questo accade sovente ad eccezione di pochi casi illuminati". "Sono contrario alla presenza dei genitori nella scuola — ribatte Tommaso, studente con anni di Consigli di Istituto alle spalle — perché hanno una visione della scuola poco realistica. Come studenti, però, abbiamo un potere estremamente limitato. Il fondo-studenti è risibile e sui quei soldi possono metter bocca tutti. In più è difficile, per noi, reperire finanziamenti esterni". Ma anche dai prof, come Grazia, sono molto perplessi. "Bisogna stare molto attenti alle lobby. In generale, il Collegio dei docenti funziona come espressione del nostro pensiero. Ma il rischio che certe tendenze prevalgano, è molto forte. In generale, vedo molta confusione e troppa burocrazia". Fa il distinguo ben precisi, Fiorella, rappresentante dei genitori in Consiglio ed insegnante. "Quando tre anni fa partirono le prime sperimentazioni dell'autonomia — racconta —, questi organismi hanno funzionato. Al contrario, ora li vedo molto calati. I genitori sono poco competenti, ma quando qualcuno di loro, molto in gamba, entra nel merito delle questioni, viene emarginato. Chi gestisce veramente tutto, sono il preside ed i professori". Bocciatura in vista anche da parte del preside del Minghetti, Giorgio Innocenti. "Per le famiglie, i problemi della scuola non sono visti come qualcosa che riguarda la collettività, bensì il singolo. I genitori vogliono parlare del proprio figlio, quindi, in Consiglio, tendono a concludere in fretta la parte comune all'andamento della scuola". Ma Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto lavorano bene? "Nel Collegio si riesce a decidere poco. Più che altro è diventato un organo deliberativo. Ci si prepara prima e lì si vota. In Consiglio, invece, la parte del leone la fa il preside, più informato. Perciò, un Consiglio funziona se il dirigente fa circolare le idee. Il problema, semmai, è che il preside è un po' dappertutto: Giunta, Collegio, e Consiglio. Così è sia un controllore che un controllato. Un assurdo".

Proposta di riforma degli Organi Collegiali

Norme concernenti gli organi di governo delle istituzioni scolastiche

Art. 1 - Governo delle istituzioni scolastiche

1. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i principi della presente legge.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi di governo secondo i principi della presente legge.
3. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con l'autonomia scolastica, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà d'insegnamento. Essi valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.
4. L'organizzazione delle istituzioni scolastiche è improntata al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, che spettano agli organi di governo, e compiti di gestione, che spettano al dirigente scolastico.

Art. 2 - Organi delle istituzioni scolastiche

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:
 - a) Il Consiglio di amministrazione di cui agli articoli 3 e 4;
 - b) il collegio dei docenti di cui all'articolo 5;
 - c) gli organi collegiali di valutazione degli alunni di cui all'articolo 6;
 - d) il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 7.

Art. 3 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale della attività dell'istruzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:
 - a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri;
 - b) approva il piano dell'offerta formativa;
 - c) approva il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo;
 - d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;
 - e) definisce le direttive di massima per la gestione delle relazioni sindacali;
 - f) nomina gli esperti di cui all'art. 4 entro due mesi dalla prima convocazione successiva alla sua costituzione.
2. Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a) è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorso sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di amministrazione, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 4 - Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a undici membri, ivi compreso il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria superiore, degli studenti. Ne fanno parte altresì un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola, e, in numero non superiore a tre esperti in ambito educativo, tecnico o gestionale.
2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e fissa l'ordine del giorno. Il consiglio di riunisce altresì su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio, il direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 5 - Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla elaborazione del piano dell'offerta formativa.
2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari secondo modalità stabilite dal regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), nonché in altre forme organizzative, quali commissioni, gruppi di lavoro e di progetto ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti, definite dal collegio stesso.
3. Il collegio è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 6 - Valutazione collegiale degli alunni

1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano in sede collegiale gli alunni, periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento di istituto.

Art. 7 - Nuclei di valutazione di istituto

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il servizio nazionale di valutazione, un nucleo di valutazione del funzionamento della scuola e della qualità complessiva del servizio scolastico, composto in prevalenza da esperti nel campo della valutazione, secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

Art. 8 - Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione e di associazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) stabilisce le altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti, anche attraverso la costituzione di commissioni, comitati e consigli. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti, dall'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Roma, 16 novembre 2001